

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA TOSCANA

RICORRE per motivi aggiunti

(Rg.24/2003)

L'Associazione italiana per Il WORLD WIDE FUND FOR NATURE ONLUS - in persona del Presidente Arch. Fulco Pratesi, con sede in Roma, Via Po n. 25/c, rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avvocati . Claudio Tamburini , Andrea Danilo Conte, Marco Rossi, Massimo Capiabbi e Alfonso Bonafede, del foro di Firenze ed elegge domicilio presso l'avvocato Claudio Tamburini in Firenze via Lorenzo il Magnifico 14 come in calce

CONTRO

-PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore con sede in Firenze, Via Cavour n.1

-REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18

nonché

Dott.Emilio Galanti - Dirigente – direzione Tutela Ambiente – Provincia di Firenze, via .Cavour, 1

E , per quanto di ragione, nei confronti di

-ATO 6 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI- della Comunità di ambito area Metropolitana Fiorentina, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze viale Poggi 2 Firenze;

per l'annullamento della

1-deliberazione GIUNTA REGIONALE TOSCANA 16 ottobre 2006 n. 720 (burt 31.10.2006) -, avente ad oggetto le “modifiche al piano provinciale di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati ATO 6 di cui alla deliberazione del consiglio provinciale di Firenze n. 133 e il 28 luglio 2006 ;

2-deliberazione CONSIGLIO PROVINCIALE DI FIRENZE n.24 del 27 febbraio 2006 con la quale sono state adottate "modifiche al piano provinciale di cui alla delibera consiglio provinciale di Firenze n. 24 del 27 febbraio 2006”;

3-deliberazione CONSIGLIO PROVINCIALE DI FIRENZE n . 133 del 28 luglio 2006 con la quale il consiglio provinciale di Firenze ha approvato le modifiche al piano provinciale di gestione dei rifiuti solidi urbani assimilati dell' ATO 6 Area metropolitana fiorentina;nonché della relazione tecnica;

-di tutti gli atti richiamati nelle suddette deliberazioni, anche per via implicita;

Nonché della deliberazione GIUNTA REGIONALE 422 del 12 giugno 2006 con la quale la giunta ha espresso parere di conformità alle modifiche al piano provinciale; della delibera Consiglio Provinciale n. 88 del 5 giugno 2006; nonché per quanto occorrer possa della delibera della Giunta Provinciale 202 / 2006 e delle Delibere consiglio provinciale 113 e 114/ 2006 con le quali è stata data risposta alla petizione di iniziativa popolare presentata il 24 aprile 2006; di tutti gli atti del procedimento nonché, per quanto di ragione, della delibera giunta provinciale 400 del 2005.

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché incognito, ivi compresi gli atti, incogniti, che eventualmente abbiano disposto la estensione, rispetto al contenuto originario delle indagini, della /valutazione

di impatto sanitario per comprendervi altri siti: . Tra i quali le lettere protocollo 55287 del 2 luglio 2003 protocollo 63470 del 1 agosto 2003 -Incognite

FATTO

1.-Il presente ricorso viene proposto sotto forma di motivi aggiunti, ma a valersi anche come ricorso autonomo, con riferimento al ricorso attualmente pendente davanti a Codesto Giudice ed avente ad oggetto la domanda di annullamento della deliberazione del consiglio provinciale di Firenze 22 dell'11 febbraio 2002 e degli atti presupposti e connessi, ivi comprese le deliberazioni riguardanti il piano industriale di ATO impugnate con ricorso R.G. 619/2005;

2.- come si è già messo in evidenza nel primo ricorso, la provincia di Firenze, successivamente alla adozione al piano provinciale (delibera 35 del 28 febbraio 2000) aveva dato incarico all'Agenzia Regionale di Sanità e ad altri soggetti di effettuare una valutazione preliminare sugli effetti ambientali e sanitari del piano (V.I.S. valutazione di impatto sanitario) con riferimento all'impianto di incenerimento previsto nella piana di Firenze in località "Osmannoro 2000" nel comune di Sesto Fiorentino;

3.- il gruppo di lavoro aveva effettuato una prima fase di studio (**fase uno o di screening**) rilevando una serie di criticità ambientali e sanitarie (vedi specialmente il motivo IX pagine 35 seguenti del primo ricorso) in relazione alle quali il Consiglio Provinciale, in sede di delibera di approvazione del piano aveva ritenuto di subordinare la realizzazione dell'impianto, all'esito della verifica complessiva che sarebbe stata effettuata dalla suddetta valutazione di impatto sanitario .Si determinava infatti che (vedi punto 4 del

dispositivo della delibera 22/2002) in caso di bilancio sanitario ambientale sostanzialmente negativo ovvero di valutazione complessivamente negativa **non si sarebbe proceduto alla realizzazione dell' impianto predisponendo soluzioni diverse per la gestione dei rifiuti;**

4.- sebbene le risultanze della valutazione di impatto sanitario avessero rivelato ulteriori problematiche all'interno dell'area di studio, e si fosse verificata la condizione risolutiva apposta alla deliberazione, gli uffici provinciali determinavano di non attenersi alle disposizioni della deliberazione medesima e determinavano di estendere l'indagine ad altri due siti assai vicini a quello originario. All'esito dell'indagine la provincia, anziché predisporre le soluzioni diverse e alternative, come aveva ritenuto, determinava di adottare una variante al piano provinciale (poi approvata con gli atti che si impugnano), decidendo per lo spostamento dell'impianto di incenerimento dei rifiuti dall'originario sito previsto nel piano provinciale vigente in località Osmannoro 2000, a Case Passerini, a poche centinaia di metri di distanza dal primo sito.

5- pochi giorni prima della approvazione della variante al piano provinciale, il consiglio provinciale deliberava (del.n.113/06) di respingere una petizione popolare con la quale circa 2.400 cittadini avevano richiesto alla Provincia di effettuare approfondimenti tecnico scientifici in relazione alla rilevata pericolosità delle polveri sottili al di sotto dei 2,5 micron che non erano state oggetto di indagine da parte della provincia, e di rinunciare alla costruzione dell'impianto di incenerimento in esame proponendo soluzioni alternative per

la gestione complessiva dei rifiuti ed in particolare per le lo smaltimento della parte residua.

6.-La delibera è stata oggetto di impugnazione da parte di questa associazione con ricorso straordinario al presidente della Repubblica notificato nel novembre scorso.

**

7.- Ricorre contro gli atti impugnati il WWF Italia quale associazione ambientale riconosciuta ai sensi della L.349 /1986 art. 13 e decreto Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987 .

Essa ha interesse che gli deriva oltre che dall'essere associazione ambientale anche per il fatto che, in prossimità dell'area dove di vuole costruire l'inceneritore, gestisce da anni un' Oasi Faunistica di rilievo provinciale e certamente essa subirebbe nocumento dalle immissioni prodotte dall'impianto di incenerimento .

Gli atti impugnati sono pesantemente lesivi degli interessi fatti valere dalla ricorrente per i seguenti motivi

D)

ECCESSO DI POTERE : contraddittorietà con precedente deliberazione-irrazionalità- illogicità-sviamento di potere ECCESSO DI POTERE: carenza di motivazione e carenza di attribuzioni-sviamento di potere

1-La Provincia di Firenze dà atto che con l' approvazione del piano provinciale, avvenuta con delibera consiliare n. 22 dell'11 febbraio 2002, è stato determinato che l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla

realizzazione dell'impianto di incenerimento in Osmannoro 2000 era subordinata ad uno studio di valutazione di impatto sanitario e prevedeva che in caso di bilancio sanitario ambientale sostanzialmente negativo, oppure di valutazione complessivamente negativa non si sarebbe proceduto alla realizzazione dell'impianto e, conseguentemente, sarebbero state predisposte indicazioni soluzioni diverse per la gestione dei rifiuti.

2-È noto che nel lungo iter dell'approvazione del piano provinciale, il sito di Osmannoro 2000 e quello di Case Passerini ai fini dell'ubicazione dell'impianto sono stati considerati equivalenti sotto il profilo ambientale e che a suo tempo venne deciso quello di Osmannoro 2000 perché su di esso era stato trovato tra le amministrazioni locali il maggiore consenso. *"Ciò nonostante in sede di approvazione del piano, il consiglio provinciale ritenne di attivare un processo di valutazione di impatto sanitario a seguito del quale sarebbe stata definitivamente decisa la realizzazione dell'impianto, dando il via all'iter, oppure, in caso negativo," procedendo a nuove valutazioni.*"(vedi pagina 3 primo capoverso allegato C alla delibera di adozione).

3- Dato corso alla valutazione di impatto sanitario nella sua prima fase, è emersa, come noto, la problematicità ambientale e sanitaria dell'area di Osmannoro 2000, per le condizioni di salute rilevate nella popolazione dell'area , condizioni tali da sconsigliare in quella zona, l'ubicazione dell'impianto di incenerimento.

4-E' evidente che da quel momento si era realizzata la condizione prevista dalla delibera 22/ 2002 di talché l'amministrazione doveva dar corso a quanto

da essa previsto nell'ipotesi avanzata nella stessa delibera : predisporre
"indicazioni e soluzioni diverse per la gestione dei rifiuti"

5-Così invece non è stato e , come spiegato nel documento conclusivo della fase tre sulla valutazione di impatto sanitario del 20 gennaio 2005, anziché rinunciare all'area della Piana per evidente non compatibilità ambientale stante l'esito negativo della VIS *"è stato concordemente deciso, ed in tal senso si è proceduto, di integrare l'approccio iniziale basato sulla valutazione del solo sito di Osmanoro 2000 passando ad una valutazione comparata con le altre due sedi previste dal piano provinciale di gestione dei rifiuti "ponte di Maccione e Case Passerini)...."*

6- In tal senso si è ritenuto di integrare l'approccio iniziale basato sulla valutazione del solo sito di Osmanoro 2000 passando ad una valutazione comparata con le altre due sedi previste dal piano provinciale di gestione dei rifiuti "ponte di Maccione e Case Passerini).

**

7- Quanto sopra detto fa ritenere del tutto arbitraria e gravemente illegittima la determinazione di estendere ad altri siti la valutazione di impatto sanitario essendo essa in chiara contraddizione con le determinazioni che il Consiglio provinciale aveva assunto al punto 4 della deliberazione 22/2002.

8-In primo luogo per assoluta carenza di attribuzioni da parte degli uffici a determinare ulteriori fasi istruttorie della valutazione di impatto sanitario del tutto estranee alla volontà espressa dal consiglio provinciale come riportata nella delibera 22/2002.

9- E' infatti evidente come non fossero previste possibilità subordinate all'esito negativo della valutazione di impatto sanitario; tanto meno era nel potere degli uffici quello di integrare l'approccio iniziale basato sulla valutazione della solo sito di Osmannoro e di passare ad una valutazione comparata di altri due siti i quali erano stati considerati dalla stessa amministrazione del tutto equivalenti.

10- Essendosi verificata la "clausola di dissolvenza" prevista espressamente dalla delibera 22 /2002 di approvazione del piano provinciale, l'amministrazione non poteva che dar seguito a quanto essa stessa si era impegnata: non procedere alla realizzazione del suddetto impianto e predisporre di conseguenza indicazioni e soluzioni diverse per la gestione dei rifiuti.

11- In questo senso la delibera impugnata va gravata da eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti deliberazioni.

La valutazione di impatto sanitario in termini negativi sul sito di Osmannoro 2000, nello stesso contenuto deliberativo del piano provinciale, aveva infatti sostanzialmente chiuso la partita dell'inceneritore nella piana e riaperto le valutazioni amministrative in ordine alla gestione complessiva dei rifiuti prodotti nella provincia di Firenze,.

12- Da quanto sopra emerge che la parte della valutazione di impatto sanitario (fase due e fase tre) che ha esaminato la "fattibilità" dell'inceneritore a Case Passerini è completamente sfornita di ogni presupposto normativo e non può essere presa in considerazione ai fini della variante al piano di gestione dei rifiuti: l' autolimita che l'amministrazione si è data nella delibera 22/02

imponere alla stessa che fin dall' accertamento della non praticabilità del sito di Omannoro 2000 si provvedesse a predisporre indicazioni soluzioni diverse per la gestione dei rifiuti, e non che la Giunta Provinciale , in assenza per di più di una qualunque deliberazione del Consiglio, ne stravolgesse il disegno originario. Da questo punto di vista la delibera impugnata va gravata da eccesso di potere ancora sotto il profilo della contraddittorietà ma anche da violazione del principio del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, di efficienza, di efficacia e di trasparenza dell'attività amministrativa. L'amministrazione con la delibera 22/2002 aveva individuato che fosse interesse pubblico procedere ad iniziative di tipo diverso.

Ciò avviene per di più in una situazione di totale carenza di motivazioni in ordine alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a disattendere così clamorosamente le proprie originarie determinazioni, si veda infatti come da una parte la delibera impugnata non contenga alcuna diretta motivazione sulla modifica dell'azione amministrativa e dall'altra, come le controdeduzioni in nulla replicano alle osservazioni formulate sul punto della mancata predisposizione di indicazioni e soluzioni diverse alternative all'impianto di incenerimento.

13- I gravi effetti distorsivi provocati da questo modo di procedere sono peraltro ben evidenti nelle valutazioni relative ai diversi siti nella piana , di cui tra poco si dirà, e stravolgono pesantemente il senso e le finalità della valutazione di impatto sanitario così come originariamente concepita: infatti il fine programmatico che la valutazione di impatto sanitario si dava in origine era quello di verificare se il progetto potesse o non potesse avere un seguito nel

contesto ambientale della piana; nella sua parte conclusiva invece, tradendo la sua originaria funzione, pone l'impianto di incenerimento come variabile indipendente, nella quale non può trovare posto una risposta che non sia positiva. Da questo punto di vista l'iniziativa di studio sugli altri siti della piana mentre va denunciata come un'evidente violazione del programma che la Provincia si era data per l'ipotesi negativa sul sito originario e costituisce un obiettivo sviamento dalle finalità proprie che la Provincia aveva voluto dare alla valutazione di impatto sanitario. Infatti l'insieme delle valutazioni che la provincia ha effettuato con riferimento alla decisione di installare l'impianto di incenerimento nella piana, assumono pesantemente in questo quadro, il vizio di eccesso di potere in termini di sviamento.

14-La finalità della valutazione d'impatto sanitario non viene più assunta a determinare se la piana possa sostenere la presenza dell'impianto proposto, ma è quella di giustificare comunque una scelta che, ora è ormai chiaro, è predeterminata in modo aprioristico.

La valutazione d'impatto sanitario si piega a questo disegno tradendo i suoi scopi originari

*

15- La deliberazione impugnata va inoltre gravata da violazione di legge ex art. 3 L.241/90 e /o da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.

Come si è visto la Provincia di Firenze non ha tenuto in alcun conto le determinazioni prese con la delibera 22 del febbraio 2002,- che in caso di valutazione sostanzialmente negativa si sarebbe proceduto a soluzioni di tipo

diverso. Spettava dunque alla provincia di procedere a soluzioni alternative all'impianto di incenerimento nella piana. L'amministrazione non ha ritenuto in alcun modo di motivare le ragioni di tale diversa valutazione, cosa che avrebbe dovuto fare dovendo spiegare quale fosse eventualmente l'interesse pubblico che giustificasse il cambiamento di fronte rispetto a quello originariamente preso con la delibera 22/2002. Da qui illegittimità della delibera per eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione.

II)

ECCESSO DI POTERE: carenza dei presupposti della determinazione ; travisamento delle risultanze della Valutazione di Impatto Sanitario-Sviamento. VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione dell'articolo 32 della Costituzione, art. 178 dlgs.152 del 3 aprile 2006. violazione delle principio di prevenzione e di precauzione-

1- In subordine neppure è vero , come erroneamente afferma la deliberazione che si osserva, che la valutazione di impatto sanitario (VIS) abbia espresso parere favorevole alla realizzazione, nell'area della piana fiorentina, dell'impianto di incenerimento, potendo ritenersi ragionevolmente che sia vero proprio il contrario.

2-La valutazione d'impatto sanitario mentre esclude l'impianto in località Osmannoro non legittima tuttavia la validità di altri siti, se non all'interno della logica predeterminata in sede amministrativa (comunque di un inceneritore e comunque nella piana) della quale si è discussa la illegittimità nel motivo che precede.

3-In ogni caso la VIS non è affatto rispondente ai presupposti di fatto che erroneamente e/o falsamente si invocano per giustificare il "via libera" all'inceneritore della piana.

3-È utile in proposito riportare testualmente alcuni passaggi del lavoro.

4-La VIS parte sanitaria , nelle conclusioni afferma (vedi punto 3) che "*dal punto di vista epidemiologico, l'analisi geografica dei parametri di salute della popolazione residente nell'area di studio intorno al **sito di Osmannoro** mostra come dato rilevante alcuni eccessi statisticamente significativi di patologie respiratorie nel bambino e nell'adulto localizzati nell'area in esame circostante la via Pistoiese .Tale risultato, pur senza che sia possibile segnalare con certezza un rapporto di causa effetto, è indicativo di una correlazione con il carico ambientale nella zona. Tali risultati, per quanto riguarda gli adulti, sono stati confermati anche da una ulteriore analisi statistica realizzata in collaborazione con il dipartimento di statistica dell'università di Firenze*

*"Per quanto riguarda il **sito di Ponte di Maccione** , la ridottissima distanza di quest'ultimo rispetto al sito Osmannoro fa sì che le popolazioni interessate siano in gran parte coincidenti, e quindi presenta risultati analoghi a quelli della precedente analisi, più attenuati nel settore sud (settore c) (ma accentuati nelle settore ovest (settore d) che interessa maggiormente la popolazione di Campi Bisenzio.*

*"L'analisi epidemiologica relativa all'aria circostante **Case Passerini** mostra in primo luogo una minore numerosità della popolazione residente, soprattutto quella della corona più vicino al sito. Questa situazione da un lato rappresenta comunque un vantaggio rispetto una potenziale fonte inquinante, in quanto riduce il numero dei possibili soggetti esposti;, riducendo la dimensione della popolazione in esame, diminuisce anche la possibilità in termini statistici dimostrare eventuali alterazioni dei parametri di salute (riduzione di potenza).*

*

Una lettura congiunta dei risultati sopra esposti permette di indicare che la situazione di salute dell'area circostante localizzazione Osmannoro presenta ad oggi un certo grado di problematicità . Tale situazione suggerisce l'opportunità di procedere comunque per un miglioramento delle condizioni ambientali di quel territorio.

In confronto Case Passerini presenta alcuni vantaggi sostanzialmente in termini di numerosità della popolazione residente e delle sue condizioni di salute."

5- Le conclusioni della VIS si prestano a qualche commento .

Appare intanto evidente che il sito di Case Passerini viene individuato non in relazione ad una minore pericolosità ma in relazione ad una minore numerosità della popolazione e ad una migliore condizione sanitaria della popolazione medesima .

Sono criteri che nulla hanno a che vedere con valutazioni relative alla pericolosità del nuovo insediamento, ma molto a che vedere con la limitazione alla piana fiorentina dell'ubicazione dell'impianto di incenerimento e al convincimento errato che non vi sia alternativa né gestionale, né tecnologica al detto impianto..

6-In tal modo però viene compromessa, anche qui, l' ispirazione e la finalità originaria della vis: quella di determinare se quell'area omogenea possa o meno accettare la presenza di un impianto di incenerimento.

7-Non è peraltro dato comprendere come in termini di tutela della salute una minore numerosità della popolazione possa essere elemento legittimante la costruzione di un impianto che, lo si riconosce, è pericoloso per alla salute dei cittadini che ne subiscano gli effetti.

8-E' chiaro infatti che in tema di diritti fondamentali le ragioni dei pochi non possono prevalere sulle ragioni dei molti e che principi di solidarietà sociale (art.2 Cost.), oltre che esigenze di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (ancora art. 2), non possono tollerare logiche di questa natura che in definitiva si riducono al “conta dei morti”. Esse appaiono di nessun riscontro e giustificazione in termini di legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

9- Esse peraltro trovano un ostacolo insormontabile oltre che nella carta costituzionale (articolo 32) e nel trattato dell'Unione Europea (art 152.), anche nella normativa di settore la quale come noto, prevede (art. 178 T.U.) che

"i rifiuti devono essere... . smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

A) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo," -.....

.....La gestione dei rifiuti effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione,"

Norme tutte evidentemente violate dalle delibere in parola.

10-Deve aggiungersi che l'ipotesi sul sito di Case Passerini non considera che il "vantaggio" della minore numerosità è invalidato dalla presenza massiccia, nell'area in questione di cittadini extracomunitari, in particolare cittadini cinesi, ai quali si aggiunge una popolazione lavorativa, ivi numerosissima, e stimata nell'ordine di almeno 5000 unità. Ciò sebbene l'ubicazione proposta sia assai più vicina alla popolazione lavorativa di quanto il sito di Osmannoro 2000 non lo fosse rispetto alla popolazione residenziale .

11-Per di più gli atti non discutono sufficientemente ai fini della proponibilità del sito il fatto che esso si avvicina pericolosamente alla zona d'ingresso della città di Firenze dove (vedi pagina 13 VIS 20 gennaio 2005). Analogamente a quanto si è verificato per il sito di Osmannoro 2000 sono state verificate nell'area eccessi statisticamente significativi per le "altre malattie del polmone" e addensamenti statisticamente significativi di ricoveri per tumore del polmone per i due sessi (oltre un eccesso ai limiti della significatività statistica di ricoveri di maschi che per sarcoma dei tessuti molli).

12- In questo senso la variante di Case Passerini è illegittima per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, e per travisamento dei fatti.

Infatti una più accurata verifica potrebbe di per sé potenzialmente invalidare, anche all'interno della logica ristretta e francamente abnorme, che lo governa, anche il sito di Case Passerini.

13-Alla luce di quanto riferito nella valutazione di impatto sanitario, (minore numerosità della popolazione e migliore condizione sanitaria della stessa) il sito di Case Passerini è comunque viziato di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria anche sotto altri due profili:

-in primo luogo la VIS denuncia al paragrafo quattro (VIS fase III, 20 gennaio 2005) la "*problematicità a realizzare stime previsionali di impatto ambientale e sulla salute relazione con ulteriori atti di programmazione che insistono sullo stesso territorio.*".Evidenza a tale proposito "*che nel territorio in esame diversi soggetti hanno già individuato, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione territoriale, interventi di varia natura oltre alla collocazione del termovalorizzatore si che sotto questo aspetto si denuncia una carenza di informazioni tali da mettere in discussione i contenuti della valutazione d'impatto sanitario*" che, tuttavia, si ritiene comunque di licenziare allo stato degli atti nonostante la dichiarata carenza di istruttoria proprio su un punto fondamentale della valutazione.

Tali circostanze si sono già sostanzialmente realizzate attraverso la previsione di nuovi insediamenti di abitativi nel comune di Sesto che nelle previsioni portano ad equiparare se non addirittura a superare in prospettiva il numero

degli abitanti residenti nelle vicinanze dell'area di Osmannoro 2000 dove era stato previsto in origine l'insediamento.

-in secondo luogo (migliore condizione sanitaria della popolazione) si deve rilevare come i dati di riferimento siano risalenti all'anno 2000 e non valutano, né potrebbero farlo, le condizioni di salute delle popolazioni che in prospettiva andranno ad abitare l'area:

*

14-Devono formularsi dell'osservazione anche sulla parte della VIS riguardante i profili ambientali. Esso mette in evidenza punti di estrema criticità per quanto concerne gli inquinanti più pericolosi, e dall'altra però non analizza in modo adeguato la problematica delle polveri sottili, che costituiscono a loro volta fattore di grande preoccupazione ambientale e sanitaria. Analisi che dunque manca anche alla valutazione sanitaria che subisce correlativamente difetti istruttori e conoscitivi di particolare rilevanza..

Lo studio ambientale ha messo in risalto il fatto che gli elementi critici, per i quali la mitigazione degli effetti indotti dal piano appare più complessa, sono il mercurio, le policlorodiossine, i policlorodibenzofurani e il cadmio.

La cosa è di particolare rilievo posto che si tratta, nella miriadi di inquinanti emessi dagli impianti di incenerimento, di inquinanti certamente di maggiore pericolosità per alla salute dell'uomo e per la integrità dell'ambiente.

15- Come affermato dalla stessa valutazione di impatto sanitario in più parti, essa effettua stime soltanto di carattere qualitativo, non potendo, per mancanza degli elementi di progetto, effettuare stime di ordine quantitativo.

Sotto questo profilo tuttavia è di rilievo osservare come la valutazione di impatto sanitario prima fase (screening) evidenzi la intrinseca pericolosità degli impianti di incenerimento e come la seconda fase ne dia ampia conferma, ora in modo diretto ed esplicito ora in modo implicito.

Si legge infatti nel testo della valutazione di impatto sanitario PRIMA FASE che:

*"tutte le tecnologie di combustione, se utilizzate entro un range di funzionalità ottimale garantita dai processi stessi, sono in grado di garantire alte rese di combustione quindi alta capacità di produrre a partire da sostanze allo stato solido, sostanza o stato gassoso (fumi di combustione) e scorie solide. **Tutte le tecnologie di termodistruzione hanno però il problema di produrre grandi varietà di inquinanti, alcuni dei quali in quantità molto esuberanti rispetto alla compatibilità di questi composti chimici per gli ecosistemi. Tale problematica dipende unicamente dalle tipologie di flussi alimentati al processo e non dalla tecnologia di combustione impiegata"** (pagina 10)"*

Esaminando i contributi emissivi per tipi di inquinanti si legge alla pagina 47 che:

l'emissione di diossine aumenta notevolmente negli scenari futuri, in ragione dell'inserimento del termodistruttore"

Analogamente per quanto riguarda gli idrocarburi si legge la pagina 49 che:

l'emissione di idrocarburi policiclici aromatici subisce un incremento non trascurabile degli scenari futuri, in ragione dell'implementazione del termovalorizzatore"

Si legge la pagina 50 che per cadmio, mercurio, piombo, polveri, diossine e idrocarburi e esiste ***"un'eccedenza positiva nel bilancio futuro con diverso peso relativo sul bilancio generale dell'area"***

16- Quanto testè riferito in ordine ai maggiori inquinanti trova conferma negli approfondimenti contenuti nella valutazione d'impatto sanitario SECONDA FASE in termini di maggiore dettaglio .

Si legge infatti alla pagina 268 che :

".. nel caso del cadmio si registrano valori di concentrazione di ordine di grandezza comparabile fra termovalorizzatore e le sorgenti di traffico più significative....."

Ancora

" nel caso delle diossine i valori di concentrazione dovuti all'effetto delle sorgenti lineari più significative e del termovalorizzatore risultano anch'esse comparabili seppure in misura minore rispetto al cadmio.."

Per i principali inquinanti si ha pertanto un aumento anche del 100% rispetto alla quantitativo attualmente emesso nell'area dal traffico automobilistico. (quelle che sono chiamate sorgenti lineari) e altre sorgenti puntiformi peraltro assai scarsamente indagate.

17- Per quanto sopra riferito (ed anche per quanto si verrà a dire ora di seguito) appare evidente come non vi fossero le condizioni perché l'amministrazione

potesse realisticamente e responsabilmente dare seguito al progetto di installare l'impianto di incenerimento nella piana.

Da qui l' illegittimità della delibera sotto il profilo per eccesso di potere .per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti in punto di misconoscimento delle risultanze dell'istruttoria effettuata tramite la valutazione di impatto sanitario.

Appare infatti di particolare gravità la evidente reiterata sottovalutazione degli effetti prodotti dall'impianto di incenerimento nell'area in questione (una delle più gravate della toscana in punto di emissioni da traffico, e da sorgenti di origine industriale e residenziale), quando si consideri che per inquinanti più pericolosi **si ha un sostanziale raddoppio.**

**

18- Assai preoccupante è, in particolare , la carenza di istruttoria e la grave contraddittorietà delle indagini ambientali e dei loro effetti sanitari in relazione alle polveri sottili inferiori a 2.5 micron fra le quali ricomprendere anche quelle al di sotto di 1 micron, dette nanopolveri (di cui si dirà con il motivo che segue).

Il particolato è ritenuto un inquinante complesso .Si tratta non di “un'entità chimico fisica ben definita ma di una **miscela di sostanze organiche e in -organiche** .

La valutazione di impatto sanitario seconda fase alla pagina 3 definisce il particolato nel seguente modo: “*il materiale particolato presente nell'aria è*

costituito da una miscela di particelle solide e liquide, che possono rimanere sospesi in aria anche per lunghi periodi.

Hanno dimensioni comprese tra 0,005 micrometri e 50-150 micrometri, e una composizione costituita da una miscela di elementi quali carbonio, piombo, nichel, nitrati, solfati, composti organici, frammenti di suolo, eccetera.

L'insieme delle particelle sospese in atmosfera è definito come PTS (polveri totali sospese) o PM (materiale particolato).

Le polveri totali vengono generalmente distinte in due classi dimensionali corrispondenti alla capacità di penetrazione nelle vie respiratorie da cui dipende l'intensità degli effetti nocivi per gli esseri umani.

Le polveri che penetrano nel tratto superiore delle vie aeree o tratto extra toracico (cavità nasali, faringe e laringe), polveri dette inalabili o toraciche e, hanno un diametro inferiore a 10 micrometri (PM10). quelle invece che possono giungere fino alle parti inferiori dell'apparato respiratorio o tratto tracheo bronchiale (trachea, bronchi, bronchioli e alveoli polmonari), le cosiddette polveri respirabili hanno un diametro inferiore a 2,5 micrometri (PM 2,5)''

19.-La valutazione di impatto sanitario quanto alle polveri **effettua valutazioni soltanto in relazione alle PM 10**, rilevando, per tale categoria di inquinanti, un contributo minimo da parte dell'inceneritore.

Il dato è da rimarcare perché la VIS indaga soltanto le PM 10 sebbene ci metta a conoscenza che da "un'analisi delle emissioni tipiche di un

inceneritore di rifiuti si può affermare,....., che le particelle solide prodotte sono praticamente tutte nella fascia inferiore al 2,5 micrometri, cioè del articolato fine o ultra fine”.

Esse tuttavia non sono indagate né quanto ai loro effetti ambientali né sotto il profilo delle conseguenze sanitarie.

20.-In sostanza la VIS rileva il dato di minore emissività (le PM 10) e non trae alcuna conseguenza neppure per via precauzionale in ordine agli effetti sanitari per le polveri e polveri respirabili (da pm 2,5 in giù).Limitandosi solo ad enunciare l'esistenza..

Ciò è particolarmente grave se si considera (noto in letteratura da tempo e certo agli estensori della VIS) che tanto maggiore è la capacità di penetrazione delle polveri sottili nell'organismo tanto maggiore è la loro pericolosità..

21.-La problematica delle polveri sottili al di sotto dei 2,5 micron è ormai da tempo alla attenzione anche delle Istituzioni Comunitarie che hanno elaborato in proposito numerosi documenti tra i quali si segnala, tra i più recenti, la comunicazione della commissione europea al consiglio e al Parlamento in data 21 settembre 2005.(*communication from the Commission to the Council and the European Parliament Tematic stretegy on air pollution Com 2005 446 final*) Essa riconosce la consistenza e la gravità del problema con il riguardo specifico all'impatto sulla salute proprio con riguardo alle polveri al di sotto dei 2,5 micron. e quantifica i loro effetti in termini di minore sopravvivenza della popolazione europea nell'ordine di otto mesi in meno di aspettative di vita per

ogni cittadino europeo (!), con una perdita economica di non meno di 189 miliardi di euro l'anno all' 2020..

*

22.-Anche sotto questo profilo le delibere impugnate sono illegittime per eccesso di potere sotto il profilo della grave, gravissima, carenza di istruttoria e per omessa considerazione di dati di conoscenza colpevolmente non considerati nell'ambito della VIS sotto entrambi i profili ambientale e sanitario.

23.-Esse sono inoltre viziate da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti stante il palese misconoscimento della realtà dei dati scientifici; . nonchè per irrazionalità e illogicità e irragionevolezza, non potendosi ammettere che la conoscenza del fenomeno, ormai risalente (si veda la nota informativa della Commissione europea marzo 2003 ENV C1.) possa portare comunque alla approvazione degli atti impugnati.

24.Le delibere impugnate si segnalano anche per la evidente violazione dei principi generali previsti dalla legge 833/78 la quale fa obbligo all'amministrazione pubblica di prevenire fattori di rischio sanitario. Obbligo che la pubblica amministrazione assume anche quando vi siano elementi per ritenere che le normative vigenti non siano sufficienti a tutelare la salute dei cittadini.

25.-In ogni caso la delibera va gravata da violazione di legge per violazione dei principi contenuti nell'articolo 178 del testo unico e art. 32 della Costituzione e art. 152 e 174 del Trattato UE.

In effetti affermare che la gestione dei rifiuti debba essere effettuata conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione implica di per sé che l'amministrazione precedente non possa tener conto unicamente del dato normativo che pone limiti alle sole PM 10, ma debba tener conto anche di quelle sostanze che, sebbene non ancora oggetto di precisa regolamentazione, si conosca e sia provato, a livello scientifico, la pericolosità. (prevenzione), ovvero sussistano ragionevoli elementi di prova per presumersi che la pericolosità sussista (precauzione).

**

26.-La tematica delle polveri sottili al di sotto dei 2,5 micron, ha carattere pervasivo in termini di valutazione degli effetti sanitari per causa del suddetto impianto. Le stesse valutazioni effettuate dalla VIS in punto di contributo dei singoli inquinanti, in relazione alle condizioni dell'area in esame, richiedevano che venisse valutato il contributo ambientale e sanitario delle polveri sottili, non potendosi escludere ma anzi potendosi ragionevolmente ammettere che esse abbiano tra i loro componenti proprio ed anche le sostanze più pericolose, e per le quali invece, in talune parti della valutazione di impatto sanitario si è ritenuta che l'impianto potesse dare un contributo trascurabile.

*

27.L'applicazione del principio di prevenzione e quanto meno , per i profili non conosciuti, di precauzione, avrebbero voluto l'abbandono dell'impianto nell'area in questione. Era quanto la delibera del CP 22/02 voleva .

**

III)

**VIOLAZIONE DI LEGGE violazione alla legge 833 /78-violazione del principio di prevenzione Violazione articolo 117 della costituzione e della trattato dell'Unione Europea-violazione del principio di precauzione-
ECESSO DI POTERE: illogicità, travisamento dei fatti, carenza assoluta di istruttoria-ECESSO DI POTERE carenza assoluta dei presupposti alle determinazioni impugnate-contraddittorietà illogicità manifesta**

1.-La Provincia ha ritenuto di rispondere alle questioni sollevate in ordine al particolato ultrafine (cd nanopolveri) facendo riferimento alla istruttoria svolta per la petizione popolare sulla quale si è già negativamente pronunciata con le delibere in epigrafe e con riferimento alle quali questa associazioni ha proposto ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica.Delibere che sono state anche in questa sede prudenzialmente impuguate.

2.-La Provincia ha affermato in quel contesto deliberativo che la VIS era perfetta (testuale) e che non vi era luogo ad approfondire alcunché così respingendo la petizione.In realtà ancora una volta la Provincia non ha voluto prendere atto della realtà dei fatti mentre la documentazione tecnica servita per l'istruttoria ha dovuto riconoscere , anche sotto il profilo della problematica delle nanopolveri, proprio le carenze istruttorie che poco fa si sono denunciate..

3.-E infatti accanto al problema delle polveri PM 2,5, è all'attenzione della comunità scientifica internazionale la problematica anche del particolato ultrafine, quelle polveri cioè prodotte dalle combustione alle alte temperature, con una dimensione inferiore ad un micron.(0,1).

Dice l'agenzia regionale di sanità nella nota del giugno scorso che:

“Dal punto di vista delle fonti di emissione le particelle ultrafini sono emesse principalmente a seguito dei processi di combustione. Tali processi vanno dalla combustione delle sigarette alla combustione di materiale vegetale alla combustione del motore dei veicoli in particolare dei diesel e ai processi di incenerimento negli inceneritori. Tutti questi processi di combustione producono particelle ultrafini che, dal punto di vista della numerosità, spesso superano di gran lunga la componente delle particelle fini o grossolane. Infatti la misura utilizzata per rilevare tra le particelle è loro numero, piuttosto che il peso, in quanto in termini di peso la proporzione ad esse attribuibili è generalmente molto bassa e questo dato risulterebbe fuorviante.”

Dal punto di vista degli effetti sulla salute la nota mostra effetti acuti e cronici soprattutto sulla patologia respiratoria, sull'apparato cardiovascolare e sui tumori del polmone.

Per quanto riguarda le particelle ultrafine gli studi sull'effetto nelle popolazioni umane sono ad oggi piuttosto scarsi. In generale sembra di poter dire che le particelle ultrafini rispetto alle fini hanno effetti più ritardati ma maggiori sulla funzionalità respiratoria.

.....

“Inoltre le particelle ultrafini, come le altre polveri, agiscono in relazione con la loro composizione con eventuali materiali tossici adesi alle particelle stesse. Seppure non risultano al momento disponibili dati differenziali di natura epidemiologica di confronto tra particelle ultrafine polveri di altri diametri tuttavia si può ragionevolmente ritenere che se queste contengono metalli pesanti idrocarburi o altre i sostanze tossiche, alle particelle deve essere attribuita la tossicità delle sostanze stesse”

Continua ancora la relazione dell'agenzia regionale di sanità :

*“ dati preliminari sul ratto fanno comunque ritenere che le particelle ultrafini possono avere effetti più marcati delle particelle fini, a parità di composizione. **Tale risultato, se confermato, determinerà scelte più conservative rispetto ai valori soglia previsti tenendo conto della tossicità delle particelle fini e grossolane”.***

5.-Questo è quanto afferma l'Agenzia Regionale di Sanità (ente coautore della Vis parte sanitaria) nel documento trasmesso alla provincia in sede di istruttoria per la risposta da darsi alla petizione dei 2400 cittadini contro l'impianto di cui si discute.

6.-Quanto sopra pare a noi sufficiente a dimostrare illegittimità della determinazione della Giunta Provinciale sotto il profilo dell'eccesso di potere per evidente carenza di ragionevolezza e per violazione ancora una volta del principio di prevenzione e di precauzione .

**

7.-Che il problema anche da questo punto vista vi sia, che l'istruttoria della VIS sia carente carente lo ammettono, sebbene in modo tardivo e colpevole gli stessi suoi estensori (delle VIS) ritenendo nello stesso documento **“utile procedere a stime della composizioni ultrafini all'interno delle emissioni di polveri nell'area metropolitana fiorentina, sulla base delle quali offrire correttamente le stime del contributo di un termovalorizzatori a tali emissioni”**.

8.-Alla luce degli effetti di queste sostanza l'affermazione fa rabbrivire, sembra si voglia ancora indagare, nell'empito ancillare , non ancora esauritosi, di assecondare ancora una volta, dopo avere tradito lo spirito originario dell'indagine, le scelte precostituite dell'amministrazione provinciale.

Queste comunque sono le conclusioni dell'agenzia regionale di sanità, soggetto istituzionale che ha effettuato la valutazione di impatto sanitario e che smentisce da sé il senso del proprio lavoro,così denunciando ancora una volta l'eccesso di potere per - grave - carenza di istruttoria .

*

9.-Il parere dell'agenzia Regionale di sanità richiama ripetutamente le esigenze di approfondimento sullo stesso loro lavoro e smentisce le affermazioni dell'istruttoria doc 15 della delibera che clamorosamente glissa sulla questione sanitaria , così' violando ancora l'articolo 3 della L.2431/1990 in punto di omessa motivazione. *

10.-Anche Arpat denuncia esigenze di approfondimento (e dunque richiede istruttoria)

Essa riconosce *"non è ancora del tutto conosciuta l'efficienza di abbattimento negli intervalli granulometrici più critici, **che presumibilmente sarà molto elevata per fattori superiori ai 2,5 micron e via via inferiore per le granulometrie più fini**"*

L' 'affermazione della presunta irrilevanza delle emissioni dell'inceneritore nel confronto con l'emissione del traffico veicolare è smentita – ma forse l'Arpat non l'ha letta con attenzione , dalla stessa Vis alle pagine citate sopra (si ripete **268 vis : per il cadmio "** si registrano valori di concentrazione di ordine di grandezza comparabile fra termovalorizzatori e le sorgenti di traffico più significative (268 vis II) o ancora: nel caso delle **diossine** i valori di concentrazione dovuta all'effetto delle sorgenti lineari (leggi traffico n.d.r.) più significative del termovalorizzatore risultano comparabili seppure in misura minore rispetto al cadmio)

IV)

ECCESSO DI POTERE. carenza di istruttoria- illogicità- irrazionalità- contraddittorietà

1.-Inoltre la VIS denuncia tutti i suoi limiti sotto il profilo previsionale, poiché essa considera la situazione ambientale nella quale viene ad inserirsi il nuovo impianto secondo i dati attuali. Allo stesso tempo essa però denuncia che il quadro potrebbe modificarsi in relazione ad ulteriori atti di programmazione che insistono sullo stesso territorio. Le stime *"non considerano in quanto non sono disponibili le informazioni necessarie, l'impatto del termovalorizzatore e della rinaturalizzazione in un contesto ambientale previsionale che comprenda le principali opere previste nello stesso territorio"*.

2.-Doveva pertanto anche in tal caso l'amministrazione provinciale al fine di verificare la fattibilità dell' inceneritore nella piana, disporre un ulteriore istruttoria che tenesse conto di tutti gli elementi di novità sotto il profilo degli insediamenti e delle infrastrutture, che la valutazione d'impatto sanitario conclusivamente richiede per una valutazione più appropriata della fattibilità dell'impianto.

*

3.- Va inoltre denunciato , nelle deliberazioni impugnate e negli atti che la compongono, un evidente travisamento degli elementi istruttori relativi alle mitigazione e carenza dei presupposti:

In primo luogo l'intervento di rinaturalizzazione,, non sembra abbia effetti su inquinanti più pericolosi emessi dall'impianto di progetto cioè "*in particolare dalla impossibilità a stimare quantitativamente l'effetto specifico della rinaturalizzazione sull'inquinamento da diossine a causa della mancanza di dati di riferimento di letteratura su questi inquinanti*" (pagina 17 VIS 20 gennaio 2005)..ma come si vedrà anche per altre categorie di inquinanti.

In ogni caso la rinaturalizzazione non interessa le aree e che da essa sono escluse quindi in pratica tutte le aree residenziali interessate dal raggio di ricaduta delle emissioni dell'impianto.

4.-Analogamente per quanto concerne il teleriscaldamento che gli allegati alla deliberazione affermano come fattibile laddove invece la valutazione d'impatto sanitario terza fase considera tramontato. Si riferisce infatti alla pagina 12 della

VIS 20 gennaio 2005 che è un'analisi effettuata da ATO 6 .." *ridimensiona per il momento il possibile ruolo del teleriscaldamento connesso con l'impianto e quindi anche il potenziale effetto disinquinante, nonché l'attuazione sul piano economico di questa funzione.*"

**

5.-In ragione di quanto si è fino ad ora affermato va gravata da illegittimità la relazione allegato C. (allegato 15-scheda di localizzazione località case Passerini) , questo per gli stessi vizi i di cui si è detto.

V)

VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione del principio di ragionevolezza, violazione del principio di prevenzione e di precauzione, violazione dell'articolo 178 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U.) ECCESSO DI POTERE: violazione del principio di ragionevolezza-travisamento dei fatti-carezza di istruttoria-VIOLAZIONE DI LEGGE violazione del.c.r. 98/88

1.-Il territorio dove si vuole costruire l'impianto di incenerimento è riconosciuta area ad alta criticità ambientale

2.-L' area fiorentina comprende otto comuni ed è individuata con la deliberazione della Giunta Regionale 1406 del 21 dicembre 2001 come area che mostra superamenti e o rischi di superamento , per alcuni inquinanti, dei valori limite stabiliti dalla normativa di settore sull'inquinamento dell'aria.

Tali superamenti sono "*motivati dalla particolare orografia del territorio, dalle entità e distribuzione spaziale delle emissioni e dalle condizioni meteo*

climatiche sfavorevoli alla dispersione delle sostanze inquinanti” (PRAE 2004-2006 Regione Toscana .Analisi e quadri conoscitivi sullo stato dell'ambiente. Volume secondo pagina 211 edizione 2003).

3.-Successivamente è stato firmato un protocollo d'intesa in data 27 marzo 2002 dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze e dai comuni dell'area omogenea fiorentina allo scopo, si dice, “di limitare le frequenze dei superamenti della concentrazione media giornaliera del pm 10, cioè per contrastare l'incidenza degli episodi acuti di inquinamento atmosferico per pm 10 sull'intera zona”(pag.212 op.loc cit).

4.-L'area omogenea è stata poi individuata dalla delibera 1133 del 2002 per la gestione delle emergenze da PM 10. I comuni dell'area hanno firmato nell'aprile 2003 un protocollo d'intesa allo scopo di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del pm 10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante.

5.-Il livello delle emissioni per i principali inquinanti nell'area in parola che è quella di interesse per l'inceneritore è stimata di una volta e mezzo superiore alla media regionale..

*

6.-A giudicare dai dati intervenuti successivamente si può escludere con certezza che i proponenti delle amministrazioni abbiano sortito un qualche effetto positivo..Si segnala anzi che l' analisi della tendenza di medio periodo non prevede miglioramenti significativi proprio per le PM 10 .

7. La Regione Toscana nella suo rapporto "SEGNALI AMBIENTALI IN TOSCANA 2006. Indicatori ambientali e quadro conoscitivo per la formazione del piano regionale di azione ambientale 2007-2010", conferma le criticità per il particolato fine e afferma che **"la situazione si conferma critica anche nelle previsioni a medio termine."** Trattasi di dati carattere previsionale che fanno riferimento ai valori attuali per i quali nell'area sono stati ampiamente superati i limiti giornalieri di 50 µg per metro cubo ampiamente al di sopra dei 35 episodi consentiti dalla normativa vigente. Per essi, è notizia di questi giorni, il Presidente della Regione Toscana con i Sindaci ed assessori dei Comuni della Piana, sono sottoposti ad indagine da parte della una Repubblica di Firenze la quale li ha avvisati per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 674 cp con riferimento all'articolo 40 c.p. .

8.-L'estrema difficoltà di rimanere nei limiti della normativa vigente, ormai è evidente, è destinata a aumentare ulteriormente nei prossimi anni: il 1 gennaio 2010 entreranno in vigore i valori limite relativi alla seconda fase della normativa in esame che prevedono 20 µg per metro cubo per la media annua e non più di sette superamenti del valore limite giornaliero di 50 µg per metro cubo. Trattasi di valori molto più restrittivi rispetto a quelli della prima fase; valori che **"non sembrano attualmente raggiungibili"**, come afferma preoccupata la stessa Regione (v. pag.67. op cit.).

*

9.-Dentro l'apparente neutralità delle cifre, si nasconde in realtà un carico drammatico di vite umane.

10.-E' stato diffuso recentemente, settembre 2006, il rapporto dell'ufficio romano dell'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ sugli impatti sanitari delle polveri fini (pm 10) e dell'ozono in 13 città italiane tra cui Firenze. Questo rapporto fornisce una stima del carico di morti e ricoveri attribuibili agli inquinanti atmosferici pm 10 e ozono. Esso prende in considerazione le conseguenze a breve termine dei picchi di inquinamento ed anche il loro effetto a lungo termine sulle malattie cardiovascolari e tumorali.

11.-Complessivamente per la mortalità a lungo termine (20 -30 ,anni) si è stimato che circa il 9% di tutte le morti per cause naturali siano attribuibili ai livelli di pm 10 superiori ai 20 µg per metro cubo; limite che l'Unione Europea si è proposta di non superare dal 2010.

A questi decessi vanno aggiunti quelli acuti che si verificano nel giro di pochi giorni dal picco di inquinamento.

12.-Sempre considerando i soli eccessi rispetto al limite di 20 µg per metro cubo si stima 11,5% di tutte le morti per cause naturali attribuibili al pm 10, che salgono al 2,1% se consideriamo le cause cardiovascolari e al 3,1% considerando le morti per cause respiratorie..

*

13.-Lo studio dell'OMS ora citato, non è un elemento di novità in termini assoluti. Esso aggiorna , per l'Italia, i dati precedenti di taluni studi effettuati da università e agenzie sanitarie nazionali che avevano già messo in chiara evidenza le problematiche relative agli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico.

14.-Di particolare importanza, da questo punto di vista lo STUDIO MISA , *"Meta- analisi italiana degli studi sugli effetti a breve termine*

dell'inquinamento atmosferico” pubblicata sulla rivista scientifica *Epidemiologia & Prevenzione* nel supplemento del 2001.

Lo studio riguardava gli effetti a breve termine di taluni inquinanti atmosferici in otto città italiane nel periodo 1990.-1999 ed era stato condotto nell'ambito di un progetto di ricerca di rilevanza nazionale finanziato dal ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

I risultati della ricerca (vedi pagina 48) consentivano di ritenere:

1-una relazione statisticamente significativa tra concentrazioni di ciascuno degli inquinanti atmosferici studiati tra cui le pm 10 e mortalità giornaliera totale

2-variazioni percentuali di decessi di ricoveri ospedalieri in funzione degli incrementi di concentrazioni di inquinanti con punte più elevate per le cause respiratorie rispetto alle cause cardiovascolari;

3.- la variazione di percentuali di mortalità tendenzialmente più elevate per le classi di età più anziane

4-un effetto maggiore delle polveri sulla mortalità nel periodo estivo

5-variazioni percentuali della mortalità in funzione degli incrementi di concentrazioni di PM 10 più elevate nelle città con una mortalità per tutte le cause più alta e con un indice di deprivazione più elevato. Con le corrispondenti variazioni di ricoveri ospedalieri crescenti all'aumentare della deprivazione e del rapporto ossidi di azoto/polveri PM 10.

15.-Veniva altresì rilevato che le due città che mostravano i massimi livelli di rischio connesso all'inquinamento da pm 10 sono Palermo per la mortalità e Firenze per la morbosità..

**

16.-Appare a noi evidente come in un contesto di tale natura l'introduzione di un impianto di combustione del rilievo di un inceneritore di rifiuti solidi urbani da 400 tonnellate al giorno porta con sé inevitabilmente un aumento delle problematiche sanitarie delle criticità ambientali.

17.-E' chiaro che in un contesto di questa problematicità oltre a pensare a interventi finalizzati alla diminuzione del carico inquinante appare cruciale non effettuare interventi, quale quello che qui si avversa , che sarebbero destinati ad introdurre ulteriori carichi inquinanti..

18.-Gli atteggiamenti prudenziali in sede di scelte amministrative non possono certo prescindere dall'esaminare la situazione di contesto anche in considerazione del possibile , anzi purtroppo probabile fallimento a medio delle politiche di riduzione del articolato fine e ultra fine, quando e se per le frazioni più piccole si deciderà di affrontare il problema.

*

19.-In questo contesto gli atti impugnati vanno gravati da illegittimità per eccesso di potere e/ o violazione di legge in punto di violazione del principio di ragionevolezza, essendo fatto obbligo all'amministrazione di considerare , oltre che gli effetti causati all'ambiente alla salute da quella determinato impianto, anche il contesto nel quale esso andrebbe a inserirsi. Valutazione comunque necessaria anche nell'ipotesi in cui l'impianto dovesse avere effetti relativi, in un contesto come si è visto già fortemente compromesso. Anzi proprio per la compromissione del contesto nel quale l'impianto inquinante verrebbe ad inserirsi, l'amministrazione dovrebbe ancor più rigorosamente valutare l'accettabilità di ulteriori fattori inquinanti portati certamente dall'impianto di incenerimento.

20.-E ‘ certamente violato il principio di prevenzione e di precauzione essendo evidentemente aggravata la condizione sanitaria ed ambientale della zona e dei cittadini che vi abitano.

21.-E’ ancora una volta violato l'articolo 178 del testo unico poiché è evidente che nella determinazione di non recare pericolo dell'attività di gestione smaltimento dei rifiuti deve ricomprendersi anche la valutazione del contesto e le “condizioni” nel quale l'impianto si vorrebbe inserire. .

22.- Comunque è palesemente violato il disposto di cui all’art 4.1.3. della delibera CR 98/88 (Piano regionale rifiuti) la quale stabilisce che nella valutazione delle tecnologie di smaltimento saranno preferenziali le tecnologie che, tra l’altro, consentano di “ *non superare in alcun caso i valori massimi di concentrazione ambientale accettabili nell’area considerata e comunque non determinare un significativo carico ambientale aggiuntivo rispetto all’inquinamento di fondo esistente.*”.

**

VI)

VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione falsa e/o omessa applicazione del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 articolo 179 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)-articolo 180 (prevenzione della produzione di rifiuti)-articolo 181 (recupero dei rifiuti)-articolo 182 (smaltimento dei rifiuti) articolo 195 comma due lettera e)-articolo 205 (misure per incrementare la raccolta differenziata) articolo 217 e seguenti (gestione degli imballaggi violazione del titolo secondo articolo 220 allegato E)-ECESSO DI POTERE: carenza di istruttoria. e carenza di motivazione .art. 3 L.241/90 **VIOLAZIONE DI**

LEGGE: violazione legge regionale 25/98 e delibera consiglio regionale 98/88 come modificata dalle delibere Consiglio Regionale 23 novembre 2004 151- delibera consiglio regionale 21 dicembre 2004 n. 167 delibera consiglio regionale 20 luglio 2004 n.86

**

1.-Il testo unico sull'ambiente entrato in vigore nell' aprile 2006 ha riproposto in termini, si ritiene, ancora più rigorosi, la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti, già presente nella normativa anteriore. Esso mette in evidenza come la fase dello smaltimento abbia carattere assolutamente residuale nella gestione dei rifiuti. Recita in proposito l'articolo 182 che lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e (viene fatto) , *“previa verifica, da parte delle competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all' articolo 181.”*

*

2.-La Provincia è gravemente inadempiente in ordine non solo a politiche di riduzione dei rifiuti, come già si è visto con il ricorso originario , ma anche in ordine agli obiettivi di aumento delle raccolte differenziate.

Questo avviene prevalentemente perché essa non ha dato piena attuazione alle azioni prescritte dal piano regionale per la gestione dei rifiuti (il quale prevedeva al 2003 con riferimento alla produzione dei rifiuti del 97 una riduzione della massa dei rifiuti, fino al 20% e una raccolta differenziata al 50%).

3.-Ciò rileva il termini di particolare gravità nel caso in esame considerando che tale inadempienza, per un verso costruisce evidente violazione del diritto comunitario, la cui introduzione nell'ordinamento nazionale impone un obbligo di risultati, dall'altro verso apre la strada alla messa a repentaglio

di beni costituzionalmente protetti come la tutela della salute dalle persone e quella della integrità dell'ambiente che è ora assunto a valore costituzionale. ai sensi dell'articolo 117 .E' infatti evidente come una cattiva (o peggio omessa) programmazione sulle azioni di prevenzione e di recupero, porti ad amplificare la fase dello smaltimento che si pone generalmente come quella più problematica per gli aspetti della sicurezza e del rischio sanitario e ambientale .

4.- Questo è quanto avviene anche con le deliberazioni che si impugnano.

La Provincia di Firenze infatti a tutt'oggi ha omesso di dare attuazione al piano regionale di cui alla delibere 98/88. come integrato dalle deliberazioni in epigrafe ..Trattasi di delibere del Consiglio Regionale inerenti alle modifiche al piano regionale dei rifiuti: Deliberazioni risalenti al 2004 (!) , e riguardanti le azioni amministrative di competenza della Provincia sulla riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da porre in discarica, quelle relative al piano per la riduzione degli imballaggi , e quelle relative alla decontaminazione e lo smaltimento dei Policlorobifenili. (delibere . Consiglio Regionale n. 86, 151 e 167).

5.-La Regione Toscana ha ritenuto di recuperare il grave ritardo accumulato dalla Provincia , dichiarando illegittimamente , con le delibera 422 prima e 720 dopo, la conformità della variante al piano regionale , non considerando che in tal modo ha, essa stessa, violato l'ordine della gerarchia gestionale dei rifiuti secondo la normativa comunitaria e il Testo Unico. che con l' articolo 182 pretende (in modo assai più stringente che in passato perché impone un passaggio procedimentale preciso) che l'impossibilità del recupero venga dimostrata, prima di procedere allo smaltimento.

6.-La sopravvenienza del Tu Ambientale nell'aprile 2006 e prima ancora le integrazioni al piano regionale di cui si è detto, imponeva alla Provincia, mentre riapriva l'istruttoria di variante, di dare piena applicazione alla normativa sopravvenuta allo scopo di valutare programmaticamente i fabbisogni impiantistici di smaltimento, una volta però dimostrata la impossibilità tecnica ed economica ..di portare a recupero (o di evitare la produzione de) i rifiuti prodotti in ambito provinciale .

7.-Così è voluto dal combinato disposto degli articoli 180, 181 e 182 del TU.

-Tali norme ci dicono con evidenza che i fabbisogni impiantistici per lo smaltimento, vengono in termini di razionalità programmatica., prima ancora che per previsione legale, solo successivamente alla stima degli obiettivi di piano e alla messa a regime delle azioni finalizzate al loro raggiungimento.

8.-Sotto questi profili la delibera della Provincia e quella della Regione vanno gravate oltre che da violazione di legge per omessa applicazione degli artt. 180, 181,182 anche da violazione di legge per omessa motivazione ex L.241/1990 sulla impossibilità tecnica ed economica di portare a recupero i rifiuti che si vogliono smaltire in discariche e in inceneritori .

La delibera provinciale va anche gravata da eccesso di potere per carenza di istruttoria avendo omesso di stimare gli effetti che l'applicazione delle norme nazionali e regionali sopravvenute avrebbero avuto sul fabbisogno impiantistico per lo smaltimento.

*

9.-Nello stesso quadro concettuale si inscrivono le violazioni sotto il profilo della omessa applicazione degli artt 217 e ss del Tu ambientale ed in

particolare l'articolo 220 che con l'allegato E) indica gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di determinate categorie di imballaggi, e all'articolo 226 fa divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.

10.-Appare poi clamorosamente violato l'articolo 205 del testo unico che prevede che debba essere assicurata in ogni ATO una raccolta differenziata di RSU almeno pari al 65% al 2012 etc.: l'allegato B) parte integrante della delibera provinciale che qui si impugna non tiene conto di questi dati .

Trattasi di previsioni, quelle dell'articolo 205 cogenti ad ogni effetto nel senso che impongono il raggiungimento del risultato (...deve essere assicurata..) , e che presuppongono anche in questo caso una attività programmatica della provincia .Attività che ancora una volta non vi è stata.

**

VII)

VIOLAZIONE DI LEGGE violazione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 22.05.2001, artt. 5; 6; allegato C; Art. 32 Cost..**ECESSO DI POTERE.** carenza di istruttoria e di motivazione.

1.-Le deliberazioni impugnate si pongono in contrasto con la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 22 maggio 2001, cui l'Italia ha aderito e che rappresenta parametro normativo di riferimento nella valutazione dei profili di legittimità delle deliberazioni impugnate .

2.-La Convenzione di Stoccolma riconosce che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalla specie

migratorie Essa richiama i gravi problemi di salute pubblica indotto da tali sostanze e della necessità di una azione a livello mondiale contro tali inquinanti.

3.-La convenzione all'articolo 1 si pone l'obbiettivo “ *in accordo con l'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Convenzione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti*”.

L'art. 5 della Convenzione , rubricato “*Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale*”, predispone un elenco delle misure minime che ciascun Paese deve realizzare al fine di “*ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C allo scopo di assicurarne la costante diminuzione e, se possibile, l'eliminazione definitiva*”.

4.-L'allegato C espressamente indica (parte II, lett.a) “*l'incenerimento di rifiuti, compreso il coincenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi o sanitari o dei fanghi di depurazione*” tra le fonti che “*presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell'ambiente di policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, l'esaclorobenzene e i bifenili policlorurati*”, sostanze chimiche che costituiscono appunto inquinanti organici persistenti.

5.-La normativa richiamata in sostanza impone un'azione di costante diminuzione dell'emissione di tali sostanze.

6.-In tale contesto il ricorso a nuove fonti di produzione di inquinanti di tale specie e natura può essere ammesso soltanto come estrema *ratio* e, soprattutto, soltanto dopo aver analizzato altre strategie di smaltimento dei rifiuti alternative all'incenerimento.-Nulla di tutto ciò emerge dagli atti impugnati .
Da qui la loro illegittimità

7.-La delibere impugate e in particolare la delibera regionale di conformità della variante al piano provinciale dei rifiuti, contrasta in maniera fin troppo palese con l'art. 5 lett. b, c, d, e, della Convenzione di Stoccolma, nella parte in cui impone agli Stati firmatari di

“b) promuovere l'applicazione di misure concrete, fattibili e pratiche, in grado di conseguire rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o di eliminazione delle fonti”: la realizzazione di un inceneritore, infatti, non comporterà una riduzione delle sostanze indicate nell'allegato C della Convenzione ma, al contrario, un aumento delle stesse dovuto alla creazione (anziché alla/ eliminazione!) di una nuova fonte di tali sostanze. In misura peraltro, come si è visto, a **raddoppio per le diossine** rispetto alle attuali fonti emissive già presenti nell'area in parola.

“c) promuovere lo sviluppo e, ove opportuno, imporre l'uso di materiali, prodotti e processi alternativi o modificati, allo scopo di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche di cui all'allegato C, tenendo conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni di cui al medesimo allegato (...)”.

“d) promuovere e — conformemente al calendario di attuazione del proprio piano di azione — imporre il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le

nuove fonti appartenenti alle categorie da essa individuate e considerate tali da giustificare un intervento nel quadro del suddetto piano, concentrando inizialmente l'attenzione sulle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C. (...) In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui al suddetto allegato e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili (...);

e) promuovere, in base al proprio piano di azione, il ricorso alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali (...).

In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui all'allegato C e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti.”

8.-Riguardo alle lettere d) ed e) – ma il discorso può essere esteso all'intero art. 5 – si sottolinea l'importanza di fare riferimento alle “migliori tecniche disponibili” ed alle “migliori pratiche ambientali”.

A tal proposito, assume notevole rilevanza l'allegato C della Convenzione di Stoccolma che, nella parte V, intitolata proprio “*Orientamenti generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali*”, lett. A (*Misure generali di prevenzione relative alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali*), f), nel sancire le esigenze di controllo di

combustioni incontrollate , richiede che **nell'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, occorre prendere in considerazione le alternative considerando in questo contesto, attentamente le esigenze di salute pubblica..**

9.-Per quanto concerne le migliori tecniche disponibili, inoltre, tutti i precetti ed i contenuti della Convenzione fin qui messi in evidenza vengono ribaditi nella successiva lettera Bb), secondo cui *“Nell'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impianti esistenti che utilizzano processi in cui vengono emesse le sostanze chimiche di cui al presente allegato, la priorità va data a tecniche, pratiche e processi alternativi che presentino un'analogia utilità ma che siano in grado di evitare la formazione e l'emissione di tali sostanze”*.

10.-Ed ancora. Si tenga presente l'art. 6 della Convenzione di Stoccolma, rubricato *“Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte o rifiuti”* individua le attività necessarie affinché ogni Paese possa garantire che i rifiuti *“contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C (ivi compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti) siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente”*.

11.-Le delibere impugnate sono illegittime per violazione di legge: esse si pongono in violazione delle norme convenzionali indicate sotto il profilo della omessa loro applicazione .Esse vanno anche gravate da eccesso di potere : le norme della Convenzione impongono una approfondita istruttoria in ordine alle possibili alternative nella scelta delle tecnologie di smaltimento, essendo

fatto obbligo, successivamente, di individuare quelle che siano più compatibili con il dettato della convenzione che è la lotta a oltranza contro la produzione di queste sostanze. Sotto questi profili si deve contestare la sussistenza del vizio di eccesso di potere per carenza di istruttorie e per carenza di motivazione non avendo l'amministrazione precedente dato conto, almeno per via estrinseca, delle ragioni che hanno indotto a prediligere l'incenerimento come sistema di smaltimento.

VIII)

VIOLAZIONE DI LEGGE:violazione e falsa e /o omessa applicazione artt. 178,179,180,181,182 d.lgs 152/2006-violazione dell'art. 152 ,174-175 e 176 del Trattato dell'Unione Europea e dei principi ivi contenuti.

1.-Come emerge da quanto fino ad ora si è detto la tecnica di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, continua a costituire una delle modalità certamente più problematiche per le implicazioni di carattere sanitario ed ambientale che le accompagnano. Anche le tecnologie di nuova generazione non sembrano offrire da questi punti di vista sufficienti garanzie in termini di sicurezza e neppure in termini di resa energetica.

2.-La discussione che si è fatta con motivi che precedono, in relazione alle problematiche connesse alle polveri sottili e alle c.d. nanopolveri sono buone rappresentazioni dei livelli di rischio connessi a tale tecnica di smaltimento.

3.-La convenzione di Stoccolma costituisce di per sé testimonianza del contributo che gli impianti di incenerimento danno alla immissione

nell'ambiente delle sostanze più tossiche quali per l'appunto le diossine, e dell'esigenza di mettere una barriera preventiva a nuove immissioni nell'ambiente di tali sostanze stante la loro tossicità e la caratteristica di bioaccumularsi negli organismi viventi:

4.-Per sua parte la normativa comunitaria (dir.96/619) definisce gli inceneritori “ impianti aventi **una grande potenzialità inquinante a livello locale...**” mentre il rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello comunitario “.. va considerato come una condizione **necessaria ma non sufficiente..**” (dir. 2000/76).

5.-D'altra parte, l'attuazione dei principi comunitari in tema di “... *precauzione e dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente..*” (così l' art. 174 trattato CE comma 2) scontano tempi non brevi per la complessità delle politiche che vi sono sottese. E questo richiede atteggiamenti assai conservativi in tema di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

6.-E' noto in proposito che la gran parte delle nuove sostanze immesse sul mercato non sono preventivamente testate quanto ai loro effetti sulla salute e solo da poco la comunità europea sta elaborando una risposta in termini normativi (vedi a proposito la proposta di **direttiva Reach..**). Questo ha conseguenze in ordine alle modalità di tecniche di smaltimento dei rifiuti poiché sono spesso i rifiuti non recuperabili, i residuali, quelli che hanno un alto livello di indifferenziazione e dunque di non conoscibilità delle sostanze e loro effetti .

7.-La stessa normativa nazionale che disciplina l'utilizzazione degli inceneritori accompagna la messa a regime di tali impianti da una serie di cautele che a loro volta ne testimoniano la pericolosità. Non a caso per tali impianti è prevista la valutazione di impatto ambientale ; così anche nella normativa della Regione Toscana.

8.-Il dato di pericolosità è certamente intrinseco al sistema di smaltimento tramite la combustione della parte residua e alla sua capacità diffusiva nell'ambiente: una sostanza pericolosa confinata in un manufatto solido lo diventa all'ennesimo grado quando si trasforma in una sostanza aeriforme o gassosa, poiché viene resa maggiormente disponibile al sistema ambientale e ai suoi abitanti.

Si ricorda quanto affermato nella prima parte della VIS “**Tutte le tecnologie di termodistruzione hanno però il problema di produrre grandi varietà di inquinanti, alcuni dei quali in quantità molto esuberanti rispetto alla compatibilità di questi composti chimici per gli ecosistemi. Tale problematica dipende unicamente dalle tipologie di flussi alimentati al processo e non dalla tecnologia di combustione impiegata**” (pagina 10) VIS I FASE.

9.-Tutto questo spiega perché vi sia un fortissimo conflitto sulla utilizzazione degli impianti di incenerimento come sistema di smaltimento dei rifiuti e come sempre maggiori siano i pronunciamenti di contrarietà del mondo medico. Degli oltre 100 medici della pianura si è detto nel primo ricorso (erano 56..) .L'epidemiologia ha evidenziato a distanza di tempo, secondo le latenze delle malattie degenerative, come le popolazioni che vivono o hanno vissuto

sotto gli effetti di tali impianti subiscono un rischio aggiuntivo in termini di conseguenze sulla salute. Sarà a tale proposito prodotta adeguata documentazione anche di matrice istituzionale.

*

10.-La combustione come sistema di smaltimento dei rifiuti costituisce anche punto di criticità del sistema di gestione dei rifiuti quando si assumono (come, in modo irreversibile e sempre più stringente, risulta dalla normativa di settore) la prevenzione e il recupero come i punti di forza del sistema di gestione. Infatti l'incenerimento è tecnica che richiede intrinsecamente i rifiuti per funzionare ed in questo senso esso appare in palese contraddizione con le azioni di prevenzione e di recupero. Questo anche perché il recupero energetico di tali impianti può avvenire soprattutto se essi bruciano carta e plastica che sono per l'appunto materiali da recuperare in primo luogo..

11.-D' altra parte esso non è l'unica delle possibili soluzioni per la gestione della parte residua. Ma è certamente la soluzione più pericolosa e più costosa .

12.-Con l'approvazione della direttiva UE 31/99 che fissa termini temporali per il graduale divieto di conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ha preso avvio in Europa un forte impegno per riabilitare ed aggiornare i tradizionali impianti di trattamento meccanico-biologico.

Alcune tappe essenziali di questo nuovo corso sono costituite dalle conclusioni dell'AEA della UE del 2001 e i due "rapporti" di Greenpeace del Regno Unito del 2001 e del 2003 relativi al trattamento a freddo dei residui municipali. In particolare il secondo "COOL WASTE MANAGEMENT" curato da due agenzie di consulenza ingegneristica (la inglese EUNOMIA e l'austriaca TBU)

avvalendosi di aggiornate analisi comparate tra i diversi sistemi di gestione dei rifiuti affermano che le raccolte differenziate spinte seguite dal trattamento meccanico-biologico dei residui, incluso di digestione anaerobica, **risulta il più vantaggioso nell'abbattimento dei gas serra, nel recupero di energia e nella minore pericolosità dei residui da porre a discarica in linea con le più restrittive norme europee.**

13.-A ciò hanno fatto seguiti ricerche universitarie e qualificati convegni internazionali da cui sono scaturiti sistemi di valorizzazione delle componenti organiche sempre più avanzati e di intercettazione tecnologica dei materiali asciutti sempre più efficaci anche a valle delle Raccolte differenziate (RD) Ne consegue un quadro che riguarda la possibilità di minimizzare anche dopo RD significative la quantità dei residui da porre a discarica in modo da ridurre fino al 90% pericolosità ed emissioni di CO₂. Inoltre il vantaggio di questa impiantistica è di essere molto meno costosa dei moderni inceneritori. nell'ordine del 50-60%.Inoltre i sistemi MBT possono essere costruiti più rapidamente, rispetto ad un inceneritore di dimensioni simili.

14.-Questi riferimenti hanno riguardo a moduli tecnici già ampiamente disponibili sul mercato.

Facciamo soprattutto riferimento a impianti operanti in diverse parti del mondo raggiungono o per alcuni aspetti o nell'insieme **risultati importanti** nel recupero delle frazioni riciclabili residue e di quelle organiche.

**

15.-Quanto si è detto fin'ora introduce ulteriori profili di illegittimità degli atti deliberativi impugnati sotto il profilo della violazione delle norme del testo unico enunciate in epigrafe oltre che di ulteriori profili sintomatici.

16.-Le delibere della Provincia e della Regione sono in primo luogo illegittime per avere individuato tra le possibili tipologie di smaltimento quella certamente più pericolosa come sembra potersi ritenere da quanto fin qui affermato. Da questo punto di vista gli atti sono posti in violazione degli articoli 178 del testo unico il quale stabilisce che i rifiuti debbano essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare metodi e procedimento che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Gli atti impugnati sono posti inoltre in violazione dell'art. 182 il quale prevede che lo smaltimento sia effettuato in condizioni di sicurezza e (secondo comma lettera C) utilizzando "i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado della salute pubblica".

17.-La tecnologia dell'incenerimento voluta dalla Provincia è inoltre posta in violazione degli articoli 180 e 181 poiché questa tecnica è in conflitto con la prevenzione ed il recupero dei rifiuti.

Le delibere impuginate vanno inoltre gravate da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine alla scelta effettuata. Appare infatti evidente come quanto imposto dall'articolo 182 in tema di scelta della tecnologia più idonea a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, richiedeva un obbligo di verifica comparativa tra le varie possibili tecniche di smaltimento finale del rifiuto residuo.

18.-L'ipotesi impiantistica proposta è certamente più rispettosa degli obblighi di recupero che l'articolo 182 propone in termini assai stringenti. E' evidente infatti come la tecnica "a freddo" da maggiori garanzie di recupero.

19.-La totale assenza di una qualsiasi verifica rende l'atto illegittimo per carenza di motivazione su un punto essenziale della vertenza poiché rende incomprensibile su un aspetto così delicato la ragione per la quale non si siano verificate possibilità diverse per raggiungere lo stesso obiettivo dell'elaborazione di una pianificazione che prevede impianti di trattamento della parte residua dei rifiuti.-

20.-Dovrebbe essere considerato il principio, certamente di matrice costituzionale (art. 2 ; 3 ; 32 e 97) secondo cui **non si devono proporre insediamenti potenzialmente o sicuramente nocivi qualora siano disponibili alternative con assenza o minore nocività raggiungibili a costi sostenibili.**

21.-Di fronte ad un rischio aggiuntivo rilevante in una situazione già fortemente compromessa e fuori controllo, i quantitativi, programmati in smaltimento tramite incenerimento, sono del tutto compatibili con maggiore e praticabile riduzione della massa dei rifiuti, recuperi di raccolta differenziata e con trattamento tecnologico assai meno inquinante, per la parte residua.

**

IX)

VIOLAZIONE DI LEGGE violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 primo comma lettera "Q" della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25-Articolo 197 decreto legislativo 152/2006 delibera consiglio regionale 98/88.-Legge 1/2005

1.-La delibera di adozione del piano provinciale che è stata portata in osservazione ed ha seguito l'iter previsto dalla legge regionale, individuava il sito dell'impianto di incenerimento oltre l'attuale discarica di Case Passerini.

E' accaduto invece che la Provincia ha portato in approvazione la variante di piano collocando arbitrariamente l'impianto di incenerimento **in una zona diversa**; cioè tra la discarica e l'impianto di riciclaggio. Spostando la zona di impianto di almeno trecento metri.

2.-Tale spostamento rende la deliberazione illegittima per violazione e/o falsa applicazione della legge regionale 25/98 la quale all'articolo 11 (contenuto dei piani provinciali) stabilisce che facciano parte del piano (e sue varianti) la localizzazione degli impianti di smaltimento secondo le procedure di cui all'articolo 12. La provincia non ha ritenuto, nonostante che lo spostamento lo richiedesse, di riadottare la nuova collocazione. Ciò tuttavia doveva fare posto che la modifica della collocazione richiedeva l'avvio di un nuovo percorso procedurale. Va notato tra l'altro che la delibera in esame costituisce atto di governo territoriale ai sensi dell'articolo 10 della L.1/2005

PQM

Si chiede l'annullamento degli atti impugnati

Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese .

Firenze li 28 dicembre 2006

Avv. Claudio Tamburini

Relazione di notifica

A istanza come in atti io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche della Corte D'appello di Firenze ho notificato copia del presente atto a ATO 6 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI- della Comunità di ambito area Metropolitana Fiorentina, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze viale Poggi 2 Firenze ivi consegnandola a mani di